



NUOVI LIMITI ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Dott. Sebastiano BARUSCO

Dottore Commercialista - Pubblicista

Diretta 6 giugno 2011

I CONTROLLI SOSTANZIALI



Potere che deve essere esercitato nel rispetto delle regole previste a partire dalla Costituzione

Accesso: consiste nell'ingresso e nella permanenza "d'autorità" (e quindi anche contro la volontà di chi ne ha la disponibilità), in locali posti nella disponibilità altrui

Ispezione: controllo documentale presso i locali destinati all'esercizio dell'attività che concerne l'esame di scritture, libri registri obbligatori nonché altri documenti sia cartacei sia su supporto informatico

Verifica: Attività istruttoria finalizzata al controllo della realtà fattuale dell'azienda; ricognizione di diversi aspetti della realtà fattuale dell'attività esercitata dal contribuente per confrontarla poi con le risultanze dei documenti, libri e dichiarazioni del contribuente stesso.

I CONTROLLI SOSTANZIALI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 12, L. 27 luglio 2000, n. 12

Gli accessi devono essere effettuati:

- durante l'orario ordinario di esercizio delle attività
- con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente
- non può superare i trenta giorni lavorativi
- possibilità di proroga per ulteriori trenta giorni (casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio)

I CONTROLLI SOSTANZIALI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70

Esclusi i casi straordinari il controllo amministrativo in forma di accesso di qualsiasi autorità competente:

- deve essere unificato
- può essere operato al massimo con cadenza semestrale
- non può durare più di quindici giorni

Gli atti compiuti in violazione di tali limiti costituiscono illecito disciplinare per i dipendenti pubblici

I CONTROLLI SOSTANZIALI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70

Necessità di programmazione degli accessi da parte degli enti competenti e di coordinamento:

- A livello statale con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
- A livello substatale (Regioni, Province e Comuni) programmazione periodica tramite lo *sportello unico per le attività produttive* o le Camere di Commercio
- Gli accessi devono essere svolti nell'osservanza del principio di contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre

Gli atti e i provvedimenti adottati in violazione al decreto di programmazione o al principio di contestualità costituiscono illecito disciplinare per i dipendenti che li hanno adottati

I CONTROLLI SOSTANZIALI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 12, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

Nuovo periodo introdotto dal decreto sviluppo:

Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.



Art. 12, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

Periodo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente:

- Per i soggetti in contabilità ordinaria non può superare i **trenta** giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta
- Per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi non può superare i **quindici** giorni lavorativi, prorogabili di altri quindici

Estensione dell'applicazione dell'art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212, anche ad attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria



Periodo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente:

- Esclusione della consecutività dei giorni di presenza dei verificatori
- Illecito disciplinare per il mancato rispetto del termine
- Inutilizzabilità dell'esito dell'attività istruttoria per il mancato rispetto del termine per violazione del procedimento amministrativo



Art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

Al contribuente **non possono**, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 7, comma 1, lett. f) D.L. 13 maggio 2011, n. 70

I contribuenti **non devono** fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni



Conseguenze della mancata esibizione di documenti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni

- Non è irrogabile alcuna sanzione amministrativa
(ad esempio art. 11, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471)
- Non è applicabile la preclusione probatoria di cui all'art. 32, comma 4, D.P.R. 1973, n. 600

(Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa)